

Alternanza scuola-lavoro. Possibili profili di responsabilità penale.

di **Francesco Martin**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Sull’alternanza scuola-lavoro. – 3. Infortuni e decessi sul lavoro: profili di responsabilità penale. – 4. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Il progetto alternanza scuola-lavoro rappresenta uno strumento che permette agli studenti dei licei, degli istituti tecnici e professionali di entrare nel mondo del lavoro e di apprendere, non solo dal punto di vista teorico, alcune importanti ed essenziali conoscenze sul piano pratico.

Tuttavia, se vi è un certo risvolto positivo della questione, alcune problematiche che caratterizzano il mondo del lavoro, quali gli infortuni o le morti sul lavoro, si riflettono anche sull’alternanza scuola-lavoro.

La questione, in particolare, attiene alla formazione del singolo studente ed alla conseguente responsabilità penale in capo al datore di lavoro, al tutor e al dirigente scolastico, nonché nei confronti dell’ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sull’alternanza scuola-lavoro.

Nell’ordinamento scolastico italiano è previsto il progetto conosciuto come alternanza scuola-lavoro, introdotto per la prima volta con la L. 28 marzo 2003, n. 53, che lo prevedeva come facoltativo, è successivamente divenuto obbligatorio per tutti gli studenti della terza, quarta e quinta superiore a seguito dell’approvazione della L. 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge sulla Buona Scuola).

Si tratta, in sintesi, di un metodo formativo introdotto nel percorso didattico sia dei licei, per i quali sono previste 200 ore, sia degli istituti tecnici e professionali per 400 ore¹.

Per alternanza scuola-lavoro, si intende quindi una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente. Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla

¹ M. Minadeo, *Alternanza scuola-lavoro: disciplina e aspetti problematici relativi alla tutela degli studenti*, in *Ius in itinere*, 06.04.2020.

base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d'aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.

Lo scopo di tale progetto è quello di far svolgere agli studenti un periodo di formazione professionale presso aziende, enti, associazioni, ordini professionali o istituzioni, al fine di incrementare le capacità e le conoscenze pratiche di modo da permettergli un maggiore orientamento per il momento in cui avrà concluso il ciclo di studi.

Oltre alla convenzione, viene poi stipulato il patto formativo tra studente (o dal genitore nel caso in cui lo studente sia minorenni) e dirigente scolastico, il quale ha ad oggetto l'assunzione, da parte dello studente, di determinati obblighi quali l'uso di un determinato tipo di abbigliamento, il rispetto degli orari di lavoro e delle indicazioni impartitegli dai tutors, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di comportamento, il rispetto delle norme in tema di privacy.

Nonostante la pendenza di tali obblighi e il riconoscimento di diritti in capo allo studente-lavoratore, il rapporto tra quest'ultimo e la struttura ospitante non si atteggia come rapporto di lavoro; infatti, una volta esauritosi il periodo di alternanza lavoro, il vincolo cessa di esistere e non sorge nessun diritto per lo studente di essere poi successivamente assunto.

Tuttavia, trovano applicazione tutte le norme in materia di salute e sicurezza² vigenti in un regolare rapporto di lavoro.

² L'art. 5 della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza prevede che: Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9

In particolare, l'istituzione scolastica, nell'avviare lo studente a tale percorso, è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse alla sua organizzazione assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione garantendo la tutela degli allievi inserendoli in contesti sicuri, così come curando la loro corretta informazione-formazione.

Il dirigente scolastico nello specifico è tenuto a formare gli studenti con un corso sulla sicurezza generale (rif. Doc. INAIL 2013: "*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*"), garantirne la sorveglianza sanitaria quando necessario secondo l'articolo 41 D.Lgs. 81/2008 con

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto 8 dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. 5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell'istituto scolastica attraverso convenzioni attivate dagli USR con le ASL o altre strutture pubbliche, prevedere una polizza assicurativa presente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali degli studenti e per la responsabilità civile contro terzi, nonché designare un tutor interno correttamente formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viceversa, l'azienda deve integrare la formazione già precedentemente erogata dall'istituto scolastico informando l'allievo sui rischi generali e specifici dell'azienda, riferendosi naturalmente alla mansione a cui sarà adibito, così come le misure di prevenzione ed emergenza in atto, fornire i D.P.I. nel caso in cui la mansione svolta dall'allievo lo preveda, individuare un tutor aziendale con competenze in materia di sicurezza.

Per quanto attiene la formazione questa verrà suddivisa in due fasi.

Quella generica, svolta dalla scuola con durata non inferiore alle 4 ore e tratterà temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

Quella specifica, a carico dell'azienda ospitante (la cui durata dovrà essere calibrata in base alla classificazione dei settori di rischio) che, nel caso in cui non potesse occuparsene, dovrà delegare una scuola di formazione con apposita convenzione scritta.

All'allievo poi spetterà l'onere di attenersi alle norme di sicurezza apprese durante i corsi di formazione e alle disposizioni dell'azienda ospitante, al tutor scolastico rilevare e segnalare eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla sicurezza e la salute dello studente ed al tutor aziendale la vigilanza sullo studente in azienda.

La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR "*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di Alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio.

Detto segmento di formazione, secondo l'art. 37, comma 1, D. Lgs.81/2008, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in Alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.

Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

Sul punto sempre le citate linee guida hanno specificato che la legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in Alternanza.

A titolo di esempio, la L. 17 ottobre 1967, n. 977 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in Alternanza, in cui non c'è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzino concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente, l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro, le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

3. Infortuni e decessi sul lavoro: profili di responsabilità penale.

Come evidenziato in precedenza lo scopo del progetto è quello di inserire i giovani studenti nell'ambito di un contesto lavorativo fornendo agli stessi spunti e aspetti pratici accanto a quelli teorici.

Tuttavia, come accade anche ai lavoratori professionisti all'interno delle singole aziende possono, purtroppo, verificarsi infortuni o, in alcuni casi, anche eventi mortali che vedono come vittime gli studenti.

Preliminarmente bisogna evidenziare che la circolare INAIL n. 44 del 21.11.2016, ha previsto un obbligo assicurativo generale per tutti gli studenti che prendono parte al progetto.

Difatti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati

obbligatoriamente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali³.

³ In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda i primi, si conferma⁹ che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965; esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "ambiente di lavoro" si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa. L'INAIL eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali: prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per

Sul punto l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul singolo dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge

La predetta circolare prevede anche che agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

Ed effettivamente tale profilo riserva, nella sua apparente semplicità, alcuni aspetti problematici che possono essere forieri di una responsabilità penale. Se dunque è ormai assodato che al singolo studente debba essere fornita l'adeguata formazione, in relazione all'ambiente e alle mansioni che verranno affidate, è altrettanto vero che qualora la stessa fosse carente o incompleta potrebbero profilarsi delle responsabilità penali per alcuni soggetti.

Tra questi sicuramente rientra il titolare della società in cui il singolo studente svolge il periodo di alternanza scuola-lavoro.

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di cassazione⁴ che ha ritenuto fondata, per violazione dell'art. 590 c.p., la penale responsabilità dell'imputata, titolare dell'azienda e datrice di lavoro, a seguito di un infortunio accorso ad una studentessa.

La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.

Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito

l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici; prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali; prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili; prestazioni riabilitative. Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori. La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.

⁴ Cass. Pen., Sez. IV, 01.03.2022, n. 7093.

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 L. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

La pronuncia indica inoltre come sono state individuate in maniera puntuale le regole cautelari violate dal datore di lavoro, riconducibili alla omessa previsione del rischio a cui era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 D.Lgs. 81/2008), alla omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008), alla omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 D.Lgs. 81/2008).

La qualità datoriale in capo alla titolare dell'azienda agricola imponeva la previa valutazione del rischio a cui era esposta la tirocinante, la cui posizione è equiparata al lavoratore per quanto detto sopra, e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza.

Parimenti ala Corte ha affermato che: *"Invero, la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 17 d.lgs 81/08, è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile (cfr. Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 31/05/2017, Rv. 270355 - 01:"In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata"*.

Se quindi da un lato emerge la penale responsabilità del datore di lavoro in forza dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008⁵, la mancata formazione può comportare anche la penale responsabilità del tutor scolastico, nonché del dirigente.

⁵ A questo si aggiunga che il singolo datore di lavoro, qualora decida di ospitare uno o più studenti nell'ambito del progetto scuola-lavoro, ha l'obbligo di nominare un RSPP, un addetto al pronto soccorso e alla prevenzione e gestione incendi, un RLS e infine predisporre un DVR.

Difatti proprio tale ultima figura è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse alla organizzazione del percorso formativo, assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione garantendo la tutela degli allievi inserendoli in contesti sicuri, così come curando la loro corretta informazione-formazione.

Nel caso in cui l'infortunio o l'evento mortale sia conseguenza di una mancata o non idonea formazione, da verificarsi in sede di indagini, potrebbe essere ritenuta sussistente anche una responsabilità, oltre che nel datore di lavoro, anche del tutor e del dirigente scolastico.

A questo si aggiunga che, in caso di responsabilità del datore di lavoro, anche la società potrà essere chiamata a rispondere del reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso quindi l'Organismo di Vigilanza di ogni ente dovrà necessariamente adeguare il proprio Modello di Organizzazione e Gestione tenendo conto della presenza di soggetti che, per ovvie ragioni, possiedono una formazione inferiore rispetto ad un lavoratore professionista.

È chiaro poi che lo svolgimento di attività lavorativa da parte di giovani, anche di quindici anni necessariamente inesperti e comunque con un grado di maturità prevedibilmente non ancora pienamente formata, richiederebbe una ben maggiore prudenza, un maggiore controllo ed una migliore selezione dei luoghi di lavoro adatti ai singoli studenti, che non possono essere realizzati con l'obbligo generalizzato dell'alternazione scuola-lavoro oggi previsto⁶.

4. Riflessioni conclusive.

Orbene se come evidenziato l'alternanza scuola-lavoro può comportare dei benefici per la formazione curriculare del singolo studente ed il confronto con il mondo del lavoro, dall'altro può essere foriero di aspetti problematici, oltre che per la sua salute, anche per una responsabilità dei singoli operatori scolastici e del datore di lavoro.

Si rende quindi necessario intervenire in maniera massiccia sulla formazione, unico vero strumento per impedire infortuni e morti sul luogo di lavoro; a maggior ragione se si considera che l'alternanza scuola-lavoro è ormai un obbligo per ogni singolo studente.

In tal senso quindi, per una maggiore tutela, i singoli istituti scolastici dovranno investire sulla formazione anche, ad esempio, mediante accordi o convenzioni con i singoli ordini professionali per fornire agli studenti le nozioni necessarie prima di entrare nella singola azienda.

Contemporaneamente il datore di lavoro dovrà necessariamente equiparare, quantomeno dal punto di vista della formazione e della fornitura di eventuali D.P.I., lo studente al lavoratore professionista, avendo contemporanea cura di

⁶ G. Cannella, *Alternanza scuola lavoro*, in *Critica del Diritto*, n. 1, 2022.



dotare la propria società di un MOG che tenga conto, in maniera specifica, della presenza di soggetti non formati e di giovane età e dei compiti a loro assegnati onde prevenire ed evitare la commissione di un reato presupposto⁷.

⁷ Nel 2022 gli incidenti di cui sono stati vittime gli studenti sono 4, di cui l'ultimo occorso il 16.09.2022.